



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. Aut. n. 11/2015

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la richiesta formulata dal sig. Pasquale Maselli in qualità di legale rappresentante della ditta Agrinova s.r.l., con sede in Cassano delle Murge alla via Colamonico 11, per interventi di primo imboscamento su terreni agricoli identificati fg 67 p. 13, 14, 15 fg 72 p. 89, 91, fg 73 p. 8, 9, 16 in agro di Cassano delle Murge acquisita in data 03/10/2014 al protocollo di questo Ente al n. 4429;

VISTA la rettifica alla richiesta suddetta, inoltrata con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 705 del 23/02/2015, in cui il proponente rinuncia a realizzare gli interventi sui terreni identificati al fg 67 p.lle 13, 14, 15 del fg 72 p.lle 89 e 91 in agro di Cassano.

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa alla realizzazione e la manutenzione quinquennale di un'area boscata naturaliforme costituita da specie latifoglie autoctone, in agro di Cassano delle Murge, su terreni identificati al fg 73 p.lle 8, 9, 16 per una superficie d'intervento pari a 3.45.00 ettari, ricadenti in zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere favorevole per la Valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 13/11/2013;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni rilasciata ai sensi delle NTA del PUTT/P e dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 rilasciata dal del Comune di Cassano delle Murge con Determinazione n. 1252 del 24/12/2013;

VISTO il nulla osta forestale per il movimento terra in area gravata da vincolo idrogeologico rilasciato dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. AOO_36-23907 del 31/10/2013

CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi del PSR 2007-13 Misura 221 - Azione 1 "Boschi permanenti";

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta compatibile con quanto previsto dalle norme di disciplina e di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, allegato "A" al D.P.R. 10 marzo 2004, in quanto rispondente al dettato dell'art. 6 c.1 lett. c), del citato Decreto.

A U T O R I Z Z A

Il sig. Pasquale Maselli in qualità di legale rappresentante della ditta Agrinova s.r.l., con sede in Cassano delle Murge alla via Colamonico 11, ad eseguire gli



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

interventi di realizzazione e di manutenzione quinquennale di un'area boscata naturaliforme costituita da specie latifoglie autoctone arbustive ed arboree tipiche dell'areale murgiano, in agro di Cassano su terreni identificati al fg 73 p.lle 8, 9, 16 per una superficie d'intervento pari a 3.45.00 ettari, ricadenti in zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

- a) istanza in bollo
- b) rettifica all'istanza;
- c) relazione tecnica con documentazione fotografica;
- d) stralcio di mappa e ortofoto con individuazione delle aree oggetto d'intervento;
- e) titoli di proprietà;
- f) parere favorevole per la Valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 13/11/2013;
- g) autorizzazione paesaggistica con prescrizioni rilasciata ai sensi delle NTA del PUTT/P e dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 rilasciata dal del Comune di Cassano delle Murge con Determinazione n. 1252 del 24/12/2013;
- h) nulla osta forestale per il movimento terra in area gravata da vincolo idrogeologico prot. AOO_36-23907 del 31/10/2013.

il tutto a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. non devono essere oggetto d'intervento i lembi di aree a pascolo e gli affioramenti rocciosi presenti nella particella 9 del fg 73 di Cassano Murge;
2. tutta la vegetazione spontanea costituita da specie arbustive-arboree tipiche delle aree steppiche murgiane quali perastro, prunus webbii, biancospino, attualmente presente nell'area d'intervento, deve essere preservata;
3. devono essere preservate tutte le specchie, i muri a secco presenti sui bordi dell'area d'intervento;
4. le operazioni di preparazione del terreno sono consentite solamente sulle aree che attualmente sono coltivabili;
5. non sono consentiti i livellamenti del terreno che deve mantenere una morfologia discontinua naturaliforme;
6. per l'impianto delle piantine si proceda allo scavo di buche singole;
7. l'andamento delle file alberate deve essere quello delle curve di livello orografico;
8. la disposizione delle piante sulle file deve essere a quinconce al fine di avere una disposizione meno geometrica delle file regolari;
9. tra le specie accompagnatrici da impiantare devono essere inserite specie fruttifere quali fico, gelso, azzeruolo, al fine di attrarre fauna fruttivora;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

10. deve essere prevista una fascia libera da vegetazione ampia dieci metri da realizzarsi sui lati confinanti con aree agricole o a pascolo ai fini della prevenzione incendi;
 11. la viabilità interna ampia almeno cinque metri deve essere tale da consentire l'accesso facile dei mezzi antincendio da più punti e dalla strada comunale esterna Cassanese-Materana;
 12. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;
 13. devono essere comunicate a questo Ente le date di inizio e fine dei lavori.
- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione

- Copia del presente provvedimento è inviato al Sig. Sindaco del Comune di, Cassano delle Murge affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale, per quindici giorni consecutivi.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Gravina in Puglia, li 24/02/2015



